

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2011 00315436 10

Equitalia Esatri SpA

Equitalia

06820110031543610000

Agente della Riscossione - prov. di Milano
Viale dell'innovazione 1/b, 20126 MILANO

Gli sportelli dell'Agente della Riscossione sono aperti al pubblico dal Lun al Ven dalle ore 08.20 alle ore 13.00

<http://www.equitaliaesatri.it>

DESTINATARIO

Spett. HT S.R.L.

VIA DELLA MOSCOVA 13

20121 MILANO MI

Cod. Fisc. 03924730967

Num. richiesta: 02053

La presente cartella ha valore anche di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49, c. 1, D.P.R. n. 602/1973).

ATTENZIONE: L'Agente della Riscossione fornisce le informazioni relative alla situazione dei pagamenti, mentre per i chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella è necessario rivolgersi all'Ente che ha emesso il ruolo.

ENTE CREDITORE**SOMME DOVUTE**

I.N.P.S.

75.204,28diritti di notifica **5,88****Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*****euro 75.210,16**

*Comprensivo dei compensi del servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- ai nostri sportelli (vedere elenco);
- con altre modalità (vedere "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate negli allegati solo in presenza di somme rateizzabili.

In caso di ritardo nel pagamento

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
 - maggiori costi del servizio di riscossione;
 - eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della Riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- Esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare domanda di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente (vedere specifica sezione). L'avvenuta presentazione della domanda di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

Equitalia Esatri SpA

**Equitalia****Ente che ha emesso il ruolo
I.N.P.S. sede di Milano**

Via Melchiorre Gioia, 22 20124 MILANO MI tel. 803164

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. ASSICURAZIONI SOCIALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
 - 1.1. MATRICOLA 4964463271, INADEMPIENZA 0529
2. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE SEPARATA: AZIENDE COMMITTENTI
 - 2.1. RIFERIMENTO N.00052539 COMPETENZA MESE/ANNO 07/2010
3. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE SEPARATA: AZIENDE COMMITTENTI
 - 3.1. RIFERIMENTO N.00053362 COMPETENZA MESE/ANNO 08/2010

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI

- 1.1. MATRICOLA 4964463271, INADEMPIENZA 0529
Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a
MODELLI DM10 INSOLUTI

Ruolo n. 2010/006425.

Reso esecutivo in data 24-12-2010.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MUSCO SEBASTIANO.

n. Anno Rif.	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1 2010	8050	Modello DM 10 CONTRIBUTI PERIODO 08/2010	22.073,00	1.026,39	1.986,57
		Ulteriore somma aggiuntiva	euro 8.314,27		
2 2010	8055	Somme aggiuntive PERIODO 08/2010	514,93	23,94	46,34
Totale			22.587,93	1.050,33	2.032,91
Totale da pagare (entro le scadenze)			euro 23.638,26		
Totale da pagare (oltre le scadenze) ¹			euro 24.620,84		

- 2.1. RIFERIMENTO N.00052539 COMPETENZA MESE/ANNO 07/2010
Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a
Dovuto Totale Periodo 07/2010

Ruolo n. 2010/006429.

Reso esecutivo in data 24-12-2010.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MUSCO SEBASTIANO.

n. Anno Rif.	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
3 2010	8235	I.N.P.S. - contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati Dovuto Totale Periodo 07/2010	28.184,00	1.310,56	2.536,56
		Ulteriore somma aggiuntiva	euro 1.273,60		
4 2010	8238	I.N.P.S. - somme aggiuntive lavoratori parasubordinati Somme Aggiuntive Periodo 07/2010	793,01	36,87	71,37
Totale			28.977,01	1.347,43	2.607,93
Totale da pagare (entro le scadenze)			euro 30.324,44		
Totale da pagare (oltre le scadenze) ¹			euro 31.584,94		

- 3.1. RIFERIMENTO N.00053362 COMPETENZA MESE/ANNO 08/2010
Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a
Dovuto Totale Periodo 08/2010

Equitalia Esatri SpA

**Equitalia****Ente che ha emesso il ruolo****I.N.P.S. sede di Milano****Via Melchiorre Gioia,22 20124 MILANO MI tel. 803164**

Ruolo n. 2010/006429.

Reso esecutivo in data 24-12-2010.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MUSCO SEBASTIANO.

n. Rif.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
5	2010	8235	I.N.P.S. - contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati Dovuto Totale Periodo 08/2010	19.835,00	922,33	1.785,15
6	2010	8238	Ulteriore somma aggiuntiva euro 7.934,00 I.N.P.S. - somme aggiuntive lavoratori parasubordinati Somme Aggiuntive Periodo 08/2010	462,73	21,52	41,65
Totale				20.297,73	943,85	1.826,80
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 21.241,58	
Totale da pagare (oltre le scadenze)¹					euro 22.124,53	

¹ Se dovesse pagare i contributi dopo le scadenze previste, dovrà corrispondere le ulteriori somme aggiuntive e/o gli interessi di mora, in base alla legge indicata nella descrizione della partita di ruolo, nonché i maggiori costi del servizio di riscossione. Per l'ambito di applicazione della norma e per le modalità di calcolo vedere la sezione "Ruoli emessi dall'INPS".



Equitalia Esatri SpA

**Equitalia****ISTRUZIONI DI PAGAMENTO****QUANDO PAGARE**

L'importo totale della cartella di euro **75.210,16** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro 75.204,28 + 5,88 (*) = **75.210,16**
entro **60 giorni** dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro 78.330,31 + 5,88 (*) = **78.336,19**
cui vanno aggiunti **gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo**.

Gli interessi di mora vanno calcolati dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso del servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT61D0306909400000070139115 intestato all'Agente della Riscossione presso Intesa San Paolo S.p.A. codice BIC BCITITMM, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione "eventuali pagamenti parziali".

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della Riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 13888268 intestato all'Agente della Riscossione EQUITALIA ESATRI SPA PROV. MI - F35 - AGENTE RISCOSSIONE;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

Equitalia Esatri SpA



Equitalia

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: 03924730967
NUMERO CARTELLA: 068 2011 00315436 10

REGIONE O ZONA:
GRUPPO: 0099

PRG	Numero di ruolo	Cod. Trib.	Anno Rif.	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2010/006425	8050	2010	1	22.073,00	1.026,39	I01 4964463271 0529 000000
2	2010/006425	8055	2010	1	514,93	23,94	I01 4964463271 0529 000000
3	2010/006429	8235	2010	1	28.184,00	1.310,56	I07 00052539 4900 07 2010 00
4	2010/006429	8238	2010	1	793,01	36,87	I07 00052539 4900 07 2010 00
5	2010/006429	8235	2010	1	19.835,00	922,33	I07 00053362 4900 08 2010 00
6	2010/006429	8238	2010	1	462,73	21,52	I07 00053362 4900 08 2010 00
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					71.862,67	3.347,49	
Importo totale della cartella							euro 75.210,16
Pagamento rata unica							euro 75.210,16

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Vittorio Valota, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Milano della Equitalia Esatri SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di entrate rateizzabili, è possibile presentare domanda all'Agente della Riscossione che può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito www.equitaliaspa.it. Si precisa che l'Agente della Riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato gestiscano in proprio la concessione della rateazione, salvo i casi espressamente indicati dagli Enti creditori.

L'elenco aggiornato di tali Enti è disponibile sul sito www.equitaliaspa.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO:

- Per telefono con carta di credito, chiamando il n. 800.191.191 e segnalando il numero di cartella:
 - la commissione richiesta per il servizio è pari all' 1% dell'importo pagato;
 - l'importo massimo consentito per ciascuna operazione di pagamento è di Euro 1.000,00;
 - la quietanza verrà tempestivamente recapitata per posta all'indirizzo indicato dal contribuente. Carte di credito abilitate: VISA - MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS - AURA - DINERS.
- Tramite INTERNET, collegandosi al sito WWW.TAXTEL.IT:
 - la commissione richiesta per il servizio è pari all' 1% dell'importo pagato;
 - l'importo massimo consentito per ciascuna operazione di pagamento è di Euro 1.000,00;
 - l'invio della quietanza di pagamento tramite servizio postale è disponibile al costo aggiuntivo di Euro 0,60.
- Presso tutti gli sportelli Bancomat abilitati indicando il numero RAV.

segue



- Tramite Internet Banking di Intesa San Paolo, Banca Mediolanum e IW Bank (per i loro correntisti).

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE
Milano	Via S. Gregorio 55	20124 Milano
Milano	Via L. Temolo 1	20126 Milano
Abbiategrasso	Via Cantù 3 Gall. Europa Scala B	20081 Abbiategrasso
Monza	Via Sempione 13/F	20052 Monza
Cinisello Balsamo	Via S. Giuseppe 5	20092 Cinisello Balsamo
Corsico	Via Fiume 6/A	20094 Corsico
Desio	Via Garibaldi 122	20033 Desio
Sesto S.G.	P.za Don Mapelli 73	20099 Sesto S. G.

L'orario di apertura degli sportelli è dalle ore 08.20 alle ore 13.00.

Per informazioni contattare il n. 800.927.940 , per chiamate dall'estero o da cellulare il n. 02/64161715.

Tramite il modello di autodichiarazione, disponibile presso tutti gli sportelli del Gruppo Equitalia e sul sito www.equitaliaspa.it, è possibile richiedere la sospensione delle attività di riscossione nell'ipotesi di pagamenti precedenti l'iscrizione a ruolo, provvedimenti di sgravio/sospensione/accoglimento ricorso emessi dagli Organi competenti, relativamente ai debiti richiesti nella presente cartella.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della Riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'art. 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore dell'ambito prov.di Milano.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.equitaliaesatri.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

RUOLI EMESSI DALL'INPS PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - AVVERTENZE

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il destinatario della presente cartella di pagamento può chiedere informazioni relative al suo contenuto presso la Sede Inps che ha emesso il ruolo.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Alla Sede indicata in cartella possono essere chieste delucidazioni sull'iscrizione a ruolo ed essere, altresì, presentate richieste relative all'adozione di provvedimenti amministrativi di sospensione, di sgravio e di rimborso delle somme

segue

Equitalia Esatri SpA



Equitalia

addebitate in cartella. La richiesta di sospensione amministrativa della cartella, tuttavia, non interrompe né sospende il decorso dei termini per la proposizione di eventuali ricorsi giudiziari. L'istanza, in carta semplice, deve contenere, relativamente al richiedente, i seguenti dati:

- generalità;
- codice fiscale;
- rappresentante legale, se la richiesta è presentata per una società o un Ente;
- residenza o sede legale o domicilio eventualmente prescelto;
- motivazioni della richiesta.

L'Inps, per il principio di autotutela, adotterà gli idonei provvedimenti.

RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE

La richiesta di rateazione può essere presentata all'Agente della Riscossione (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999 e art. 19 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602). Si veda, a tale proposito, la sezione dedicata della presente cartella.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, Decreto Legislativo 26.02.1999, n. 46). Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps indicata in cartella. L'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, va proposta contro l'Inps (Ente impositore) e, per i crediti oggetto di cessione, contro la S.C.C.I. S.p.A. "Società di cartolarizzazione dei crediti INPS", litisconsorte necessaria ex art. 13, comma 8, della Legge 23.12.1998, n. 448 e successive modificazioni. La sede legale della S.C.C.I. S.p.A. è in Largo Chigi n. 5, 00187 Roma. Il giudizio di opposizione è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

La presentazione del ricorso avverso l'iscrizione a ruolo non sospende automaticamente l'attività di riscossione. Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice del Lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo qualora ricorrano gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all'Agente della Riscossione che ha emesso la cartella di pagamento (art. 24, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 46/1999).

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ULTERIORI ONERI ACCESSORI

1) Regime sanzionatorio Legge n. 662/96

Le ulteriori somme aggiuntive per ritardato pagamento, da versare in sostituzione degli interessi di mora, vanno calcolate come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il tasso vigente e per l'importo di ciascun contributo da versare e dividere per 36500;
- verificare che, per ogni contributo interessato, l'importo così ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva", esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" e procedere al versamento.

2) Regime sanzionatorio Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a)

Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il T.U.R. maggiorato del 5,5 e per l'importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" ed effettuare il versamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come "ulteriore somma aggiuntiva", si dovrà procedere ad un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, applicando il tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per "interessi di mora") e procedere al versamento.

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva", in quanto il tetto massimo previsto è già stato raggiunto, occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 4). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

segue



3) Regime sanzionatorio Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)

Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contribuente interessato, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per 30% in ragione d'anno, per l'importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" e provvedere al pagamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come "ulteriore somma aggiuntiva", si dovrà procedere ad un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, applicando il tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per "interessi di mora") e procedere al versamento.

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 4). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

4) Calcolo degli interessi di mora Legge n. 388/2000, art. 116, comma 9

Gli interessi di mora per il ritardato pagamento per ogni contribuente per il quale si sia già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra il giorno in cui è stato raggiunto il "tetto massimo" e il giorno di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d'anno, per l'importo del solo contributo e dividere per 36500;
- sommare l'importo così calcolato agli importi richiesti in cartella ed effettuare il versamento.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento all'apposito provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.). Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece fare riferimento all'apposito decreto ministeriale.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il costo del servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della Riscossione (normativa di riferimento: art. 17, comma 7 ter, del D.Lgs n. 112/1999).

I **compensi del servizio di riscossione** (o aggio di riscossione) rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della Riscossione. Il costo del servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, l'aggio, pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

L'aggio di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi del servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme iscritte a ruolo, qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento art. 30 D.P.R. n. 602/1973 e norme correlate). Gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della Riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

segue

Equitalia Esatri SpA

**Equitalia**

Le **somme aggiuntive** sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con mod. F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e art. 116, comma 9; D.Lgs n. 46/1999, artt. 24 e 27; D.P.R. 602/1973, art. 30, così come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.Lgs 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate in ragione e proporzionalmente all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

